

ACCESSO CIVICO

Il decreto legislativo n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016 avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, in vigore dal 20.04.2013, prevede all'art. 5 comma 1, che chiunque possa richiedere la pubblicazione sul sito del Comune di atti, di dati e di informazioni nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Con deliberazione n. 4 del 12.03.2018 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento sul diritto di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi.

L'istanza di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e va indirizzata al Responsabile per la trasparenza Dott.ssa G. Vacca, il cui ufficio è in Corso Ruggero 139, tel 0921924163, e mail: g.vacca@comune.cefalu.pa.it

L'istanza può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente → Altri contenuti → Accesso civico e presentata tramite:

- posta elettronica certificata all'indirizzo: **protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it;**
- posta ordinaria all'indirizzo Comune di Cefalù, Corso Ruggero, 139 –90015 Cefalù.

Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, entro trenta giorni, ha l'obbligo di verificare la sussistenza dell'obbligo e:

- se l'informazione o il dato è già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
- se l'informazione o il dato non è pubblicato procede direttamente o tramite altro responsabile del Comune alla pubblicazione nel sito, alla voce "Amministrazione Trasparente", del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, che è il Responsabile AA.GG. dott.ssa Giuseppina Rita Costantino, tel 0921924142, e - mail g.costantino@comune.cefalu.pa.it che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9 - ter dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, provvede, anche avvalendosi di dirigente appositamente incaricato, alla pubblicazione nel sito web e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

Si evidenzia che l'accesso civico deve essere distinto dall'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990 e al Capo II del Regolamento sopra citato.

Normativa vigente:

Art. 5, c. 1 e c. 4, Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 e sue modifiche e integrazioni

Art. 43, c. 1, Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 e sue modifiche e integrazioni

Allegato n. 1, Delibera CIVIT 50/2013

Regolamento sul diritto di accesso ai dati ed ai documenti amministrativi (deliberazione Consiglio comunale di Cefalù n. 4 del 12.03.2018)